



## AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nei modi di legge dal **15 MAG. 2019**

Breno, **15 MAG. 2019**

Il presente atto è composto da n. **11** pagine **UNDICI**

### **DETERMINAZIONE N. 46 DEL 14.5.2019**

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA  
N.438 DEL 30.4.2019**

(Tit. di class. 1.1.02)

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di "Haemophilus Influenza" per il periodo 1.6.2019-31.12.2019, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi: indizione tramite piattaforma SinTel



## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### PREMESSO che:

- con decreto n.12/2019 la scrivente ASST ha delegato il Direttore Generale dell'ASST del Garda allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie, relative all'espletamento della "Procedura (...) per la fornitura di un sistema completo per l'esecuzione e la gestione dei controlli di qualità interni (CQI)" per un periodo di 62 mesi;

- in attesa dell'aggiudicazione, il Laboratorio di Patologia Clinica ha manifestato la necessità di acquistare il prodotto "Haemophilus influenza" al fine di effettuare il Controllo dei test di sensibilità per la Microbiologia, ai sensi delle Linee guida per gestione dei programmi di Controllo di Qualità, come da nota agli atti;

### VERIFICATO che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni ARCA relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;

- il bene acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 D.L. 66/2014 s.m.i. e relativi indirizzi applicativi;

### CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo a base d'asta della fornitura ammonta a € 1.094,10 (IVA esclusa);

- è possibile procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;

- l'all.3 della DGR 2633/2011, in attuazione della L.R. n.11/2011, dispone l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma SinTel per le procedure di gara;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'acquisto di "Haemophilus influenza ATCC 2522" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, invitando la Thermo Fisher SpA con sede a Rodano (MI), in quanto detto prodotto risulta già testato in Laboratorio e un cambiamento comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate in relazione alla breve durata del contratto;

### VISTE:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- l'allegata documentazione di gara predisposta dal Servizio competente;

**ACQUISITO** il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire, tramite piattaforma telematica SinTel, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi per la fornitura di Haemophilus Influenzae per il periodo 1.6.2019-31.12.2019;

2 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

3 - di dare atto che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti dall'aggiudicazione della gara aggregata espletata dalla ASST del Garda;

4 - di invitare alla procedura in oggetto la Thermo Fisher SpA con sede a Rodano (MI);

- 5 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;
- 6 - di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e smi, l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM;
- 7 - di disporre, a cura dell'Area Gestione delle Relazioni, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione pubblicità legale ASST - ai sensi dell'art.17 co.6 della LR 33/2009 e dell'art.32 della L. n.69/2009;
- 8 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE  
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI  
(Ing. Francesco Mazzoli)





<p>Sistema Socio Sanitario    <b>Regione Lombardia</b>  ASST Valcamonica</p>	<b>Lettera di invito</b>	<b>M AGRM 003</b> <b>Rev. 01</b> <b>Pag. 1 di 2</b> 04.01.2016
---	--------------------------	---

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno  
Tel. 0364.369444 -329204 – fax 0364.329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

ALLEGATO ALLA DETERMINA  
N. 66 del 14/5/2019

Spett.le  
Thermo Fisher SpA

CIG:	<b>Z1D2863D68</b>
------	-------------------

**LETTERA D'INVITO**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di "Haemophilus Influenza" per il periodo 1.6.2019-31.12.2019, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi: indizione tramite piattaforma SinTel

**1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Codesta Spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura di gara per la fornitura di "Haemophilus Influenza".

**2. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE**

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), con invito ai fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs 50/2016.

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, **pena esclusione dalla procedura medesima** al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta.


**3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine **perentorio** delle ore **12:00 del giorno \_\_\_\_\_**.

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

1. scaricare l'allegato "magrm005\_capitolato\_tecnico\_00bis",
2. dichiarare di accettare "termini e condizioni", flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato,
3. inserire nell'apposito campo "**Documentazione tecnica**" presente in piattaforma le schede tecniche dei prodotti offerti, ove eventualmente richieste,

<p>Sistema Socio Sanitario   Regione Lombardia  ASST Valcamonica</p>	<p><b>Lettera di invito</b></p>	<p><b>M AGRM 003</b>  <b>Rev. 01</b>  <b>Pag. 2 di 2</b>  04.01.2016</p>
---	---------------------------------	--

4. formulare l'Offerta economica, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto per la fornitura del prodotto richiesto.

**IMPORTANTE**

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il **Patto di Integrità** seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano.

All'interno dell'ultima sezione del processo di Accredimento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.X/1299 del 30.1.2014. Anche la sotto-sezione "Patto di Integrità Regione Lombardia" diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente.

Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione "Profilo Fornitore", si potrà notare di aver acquisito lo stato "Profilo Lombardia".

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Direttore dell'Area Gestione Risorse Materiali, Ing. Francesco Mazzoli.

Funzionario istruttore RDO Sintel: Danila Bonfadini (Tel. 0364 329204 - email: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del DLgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Il Direttore  
Ing. Francesco Mazzoli





**Affidamento della fornitura di "Haemophilus Influenzae" per il periodo 1.6.2019-31.12.2019, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi: indizione tramite piattaforma SinTel**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di di "Haemophilus Influenzae" per la UOC Laboratorio di Patologia Clinica della ASST della Valcamonica.

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante dall'aggiudicazione della gara aggregata espletata dalla ASST del Garda.

**Art. 2 – DURATA**

La fornitura avrà una durata dal 1.3.2019 al 31.12.2019.

**Art. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

La fornitura oggetto del presente capitolato è elencata nella tabella sottostante:

PRODOTTO	CODICE	Caratteristiche	CND	FABBISOGNO INDICATIVO DI CONFEZIONI annuo	BASE D'ASTA SINGOLA confezione (IVA esclusa)
Haemophilus influenzae	R4603830	Stipite microbico ATCC	W01040601	7	€ 156,30

**Art. 4 – OPZIONI**

E' prevista la facoltà per la ASST della Valcamonica di acquistare prodotti identici a quelli oggetto del presente acquisto, per un quantitativo non superiore al 50% del valore aggiudicato dalla presente procedura.

Alla conclusione del contratto la ditta si obbliga a continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni, nelle more dell'aggiudicazione di una nuova procedura di gara.

L'aggiudicatario avrà a sua volta la facoltà di accettare o rifiutare la presente opzione, impegnandosi, in caso positivo, a mantenere ferma la propria offerta.

**Art. 5 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA**

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.


Tutti i prodotti forniti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità.

I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>M AGRM 005</b></p> <p><b>Rev. 00</b></p> <p><b>Pag. 2 di 6</b></p> <p>14.02.2018</p>
--	---	--

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o da Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare la fornitura, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art. 1467 del Codice Civile.

A suo giudizio insindacabile, l'ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di contratto presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

#### **Art. 6 - ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA**

Il fornitore riceverà dall'Area Gestione Risorse Materiali ordinativi di quantità della merce che dovrà somministrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

In caso di somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economale del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'ASST.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi dell'ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 3 (tre) giorni con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, la ASST si ritiene autorizzata a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

È TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento.


Eventuali vizi, difetti o non rispondenza ai requisiti prescritti dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dei reparti interessati.

L'Azienda avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente capitolato; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda, non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.





<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>M AGRM 005</b></p> <p>Rev. 00</p> <p><b>Pag. 3 di 6</b></p> <p>14.02.2018</p>
--	---	---

In caso di mancata urgente sostituzione, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l'eventuale maggiore spesa sarà a carico del Fornitore, salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

#### **Art. 7 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI**

L'aggiudicatario dovrà garantire, per l'intera durata del contratto, la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) esso dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a quest'ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato,
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- a) la denominazione,
- b) il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile,
- c) la causa dell'indisponibilità.

#### **Art. 8 - PREZZI**

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali proroghe e opzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara, ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri





strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia) – Via Nissolina 2 – 25043 Breno (Bs) - C.F. e P.I. 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA asstval
- Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e smi.

**Art. 10 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA:** pari a 0 (zero).

**Art. 11 - DUVRI:** il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it), alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

#### **Art. 12 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ**

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.


I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni spesa



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>M AGRM 005</b></p> <p>Rev. 00</p> <p><b>Pag. 5 di 6</b></p> <p>14.02.2018</p>
--	---	---

sostenuta per la consegna.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale pari all'1% (uno per cento) del valore dei prodotti oggetto del presente capitolato. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico del Fornitore inadempiente.

#### **Art. 13 – PERIODO DI PROVA //**

#### **Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p><b>CAPITOLATO TECNICO</b></p> <p>AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<p><b>M AGRM 005</b></p> <p><b>Rev. 00</b></p> <p><b>Pag. 6 di 6</b></p> <p>14.02.2018</p>
--	---	--

natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

#### **Art. 15 - CESSIONE DI CREDITO**

Ai sensi del co.13 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 si precisa che in caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda Sanitaria copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le parti concordano che potranno essere ceduti solo i crediti già maturati per l'effettiva esecuzione del servizio. Non verranno pertanto accettate richieste per cessioni di crediti futuri, in quanto trattasi di crediti non individuati e/o individuabili dal R.U.P. Qualora infatti sorgessero motivi di contenzioso tra le parti del presente contratto, i crediti futuri ceduti al Factoring non potrebbero essere opposti, in quanto precedentemente ceduti. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Inoltre ai sensi dell'art. 1267 CC il cedente (società aggiudicatrice del presente appalto) non risponde della solvenza del debitore (società di Factoring), salvo che ne abbia assunto la garanzia.

#### **Art. 16 - SUBAPPALTO**

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e smi. La stessa si impegna, inoltre a:

- dare immediata comunicazione alla SA della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla SA.

#### **Art. 17 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE**

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia. Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

#### **ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI**

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" di seguito solo RGPD) che i dati personali del fornitore, a seguito della stipula del contratto, saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST e trattati dal personale della stessa nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore, saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni (artt. 15-22 del RGPD). A seguito di stipula del contratto si procederà a nominare il fornitore quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del RGPD.

#### **Art. 19 - CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti attraverso il portale Sintel.

